

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AVVOCATURA, ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E POLITICHE LAVORO Servizio Controllo e Organizzazione del Personale

DETERMINAZIONE N. 94 /04 del 26 GIU, 2015

OGGETTO: Dipendente di ruolo matr. 34 – ctg "B3" – collaboratore amministrativo. Determinazione trattamento economico all'atto del collocamento a riposo per inidoneità al servizio - liquidazione indennità sostitutiva del preavviso e ferie non godute.

RIFERIMENTO	CONTABILE IMPEGNO N.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che il dipendente di ruolo matr. 34, con istanza acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26.03.2015 al n. 27997, richiedeva la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8.08.95, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio;
- che con nota prot. nº 30007 del 31.03.2015 questo Ente, trasmetteva alla Commissione Medica di Verifica di Napoli la richiesta di cui sopra, corredata da certificato medico, al fine di accertarne lo stato di infermità non dipendente da causa di servizio;
- che la Commissione Medica di Verifica di Napoli con verbale modello BL/G-N 21266 del 17.06.2015 esprimeva il seguente giudizio medico legale:
 - a) "NON IDONEO permanentemente al servizio in modo assoluto come dipendente della Pubblica Amministrazione ex art. 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 nº 165 ed al proficuo lavoro laddove previsto";
 - b) "SUSSISTE assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art 2, comma 12 della legge n° 335/95";
 - c) "La non idoneità di cui al punto a), allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendenti da causa di servizio:
 - d) "La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto b) è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al D.P.R. n° 834/1981.

VISTI l'ex art. 55 octies del D.Lgs 30.03.2001 n° 165 e l'art. 2, comma 12 della Legge 8.08.1995 n° 335;

VISTO il Decreto dell'8.05.97, n. 187, emanato dal Ministero del Tesoro, recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8.08.95, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni;

RICORDATO che ha diritto alla pensione di inabilità istituita dall'art. 2, comma 12, L. 335/95 il dipendente pubblico che:

- abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio;
- sia divenuto e riconosciuto totalmente inabile a svolgere qualsiasi-attività lavorativa per infermità non dipendente da causa di servizio.

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito della attestazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa da parte della Commissione Medica di Verifica, si è verificata una condizione risolutiva del rapporto di lavoro con diritto alla pensione calcolata con le modalità dell'art. 2 comma 12 della legge 335/95;

VISTA la nota prot. n° 53002 del 23.06.2015 con la quale veniva notificato copia del verbale sopra indicato al dipendente di che trattasi, comunicandogli la collocazione a riposo per inabilità a far data dal 1° LUGLIO 2015;

RILEVATO:

- **che** con nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n° 18108 del 4.03.1987, ai sensi della Legge 482/1968 e in applicazione del D.M. 9.12.1986, il dipendente matr. 34, veniva assunto ed inserito nei ruoli del personale del Ufficio del Lavoro e della M.O., con la qualifica di coadiutore in prova, IV° q.f. della carriera esecutiva, a decorrere dal 23.03.1987;
- che il dipendente in argomento, ai sensi della Legge 11.07.1980 n° 312, art. 4 comma 8 e del D.P.R. 28.12.1984 n°1219, veniva inquadrato nel profilo professionale di "Operatore Amministrativo V° q.f. dalla stessa data di assunzione, così come registrato nello stato matricolare personale trasmesso dal Ministero stesso e agli atti di quest'Amministrazione;
- che ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n° 59/97 e successivi decreti attuativi, con deliberazione di G.P. n° 232 del 18.09.2000 e successiva n° 122 del 10.04.2001, si prendeva atto del trasferimento alla Provincia di Benevento del personale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi del DPCM del 5.08.1999 ed in attuazione dei citati provvedimenti, si inquadrava il medesimo, nella ctg "B3" del Comparto degli Enti Locali, con la qualifica di Collaboratore Amministrativo, a far data dal 1.04.2001;
- che dal 23.03.1987 al 1.07.2015 (ultimo giorno di servizio 30.06.2015) al dipendente matr. 34 risultano versati contributi previdenziali ai fini di quiescenza pari ad anni 28, mesi 3 e gg. 8;

- che con Determinazione n° DT011200700043874 del 19.03.2007 dell' INPDAP di Benevento, al medesimo sono stati riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza, mediante ricongiunzione, i periodi lavorativi pari ad anni 1, mesi 4 e gg. 27;
- che con Determinazione n° DT007200700044109 del 19.03.2007 dell' INPDAP di Benevento, allo stesso, sono stati riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza, mediante riscatto oneroso, il corso di laurea per un periodo pari ad anni 3 mesi 10 e gg. 0;
- che alla data del 01.07.2015 (ultimo giorno di servizio 30.06.2015) il dipendente matr. 34 avrà al suo attivo una anzianità contributiva complessiva pari ad anni 33, mesi 6 e giorni 5;

VISTI i verbali del 16.10.2006 e del 14.01.2009 della Commissione di Prima Istanza del Distretto sanitario di Montesarchio (BN) e il verbale del 6.10.2011 della Commissione Medica Superiore dell' INPS di Benevento, con i quali il dipendente matr. 34 veniva riconosciuto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa al 100%;

VISTA la legge 388/2000 che all'art. 80, comma 3, recita ..."è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".....;

RILEVATO, pertanto, che in applicazione della citata legge 388/2000, il dipendente matr. 34 dal 16.10.2006 (data di riconoscimento dell'invalidità civile) al 30.06.2015, matura ulteriori anni 1, mesi 5, gg. 10 (per 8 anni e 8 mesi di servizio) di contribuzione figurativa (se dovuta) e che quindi che alla data del 01.07.2015 (ultimo giorno di servizio 30.06.2015) il dipendente matr. 34 avrà al suo attivo una anzianità contributiva complessiva pari ad anni 34, mesi 11 e giorni 15;

VISTO il trattamento economico, del dipendente matr. 34, che a seguito dell'applicazione del C.C.N.L-Regioni Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2008/2009, risulta essere quello appresso indicato:

appresso muicato.				
Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale		
Stipendio Tabellare (B3/7) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 19.878,40	Art. 2 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 31.07.0 Biennio Economico 08-09		
Indennità di Comparto (B) x 12 mesi	€ 471,72	471,72 Art. 33 – comma 4, lett. c) CCNL Regioni- AA.LL of 22.01.04 – Biennio Economico 2002-2003		
R.I.A. personale trasferito x 12 mesi a cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 1.741,08	Art. 28 del CCNL Regioni- Autonomie Locali del 5.10.01 - Biennio Economico 2000-2001		
Assegno ad personam non riass. per differenza I.I.S. x 12 mesi cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 55,31	Art. 29 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 22.01.04		
Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 149,04	Art.2 comma 35 Legge 22/12/2008 n.203 e art. 59, comma 2, del D.Lgs. 150/2009		
13^ mensilità	€ 1.818,65	Art. 5 CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006		

RILEVATO che ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge n. 335/95 per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.L. n. 29/93 e s.m.i., si applica, a decorrere dall'1.01.1996, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della Legge n. 153/69 e s.m.i.;

VISTO l'art.21 comma 4, 2° capoverso del C.C.N.L. "Regioni - Autonomie Locali - 94/97 che dispone :".......oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso";

VISTO l'art.12, del CCNL 2002/2005 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006 che stabilisce i termini per la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti e che l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, let. c), l'assegno per il nucleo familiare ove spettante, il rateo della 13° mensilità maturata, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del medesimo CCNL, l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.01.2004, le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14.09.2000;

RITENUTO, pertanto, che l'importo da corrispondere a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, è pari ad € 8.038,04 come da prospetto di calcolo agli atti del settore;

VISTO l'art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 07/08/2012 n.135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, pensionamento e raggiungimento del limite di età";

VISTO il parere n. 0040033 del 08/10/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica con il quale in risposta a preciso quesito di una Azienda Ospedaliera, in merito all' applicazione a regime dell'art. 5 su menzionato alle ipotesi di cessazione dal servizio determinatesi a seguito di malattia, a periodi di aspettativa nonché a causa di decesso del dipendente, non espressamente richiamate dalla disposizione di legge, il Dipartimento esprime l'avviso che " nel divietonon rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi del decesso, malattia e infortunio.......";

VISTO il parere che il Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS - Ufficio IX ha espresso con nota prot. n. 77389 del 14/09/2012;

ACCERTATO che le giornate di ferie maturate e non godute dal dipendente in parola, causa malattia, in rapporto al periodo di servizio prestato nell'anno 2015 e fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, ammontano a gg. 16 (14 ferie + 2 F.S.) e che lo stesso non ha fruito di ulteriori n. 28 giornate di ferie relative all'anno 2014, per un totale complessivo di n. 44 gg.;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del CCNL 2002/2205 - Regioni - Autonomie Locali, del 09.05.2006, occorre procedere alla liquidazione delle giornate di ferie maturate e non godute, per un importo totale pari ad € 3.056,68 come da prospetto di calcolo agli atti del settore;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, dover collocare a riposo il dipendente matr. 34, dal 1° LUGLIO 2015 e procedere alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ed alla liquidazione delle ferie maturate e non godute;

DATO ATTO della Regolarità Tecnica del Provvedimento, ai sensi del D.L. n° 174/2012, convertito nella Legge n° 213/2012;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo ;

1. DI RISOLVERE con decorrenza 1º LUGLIO 2015 (ultimo giorno di lavoro 30.06.2015), secondo quanto riportato nell'estratto del verbale modello BL/G-N n. 21266 del 17.06.2015, il rapporto di lavoro del dipendente matr. 34, collaboratore amministrativo ctg "B3"- posizione economica "B3/7", con diritto a pensione, poiché in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti.

2. DI STABILIRE che alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il citato dipendente avrà al suo attivo un'anzianità complessiva di anni 34 mesi 11 e gg. 15 comprensivi di anni 1 mesi 5 e gg. 10 di contribuzione

figurativa ai sensi dell'art. 80 della legge 388/2000 (se dovuta), ed il seguente trattamento economico:

Elemento Retributivo	Importo	Riferimento Contrattuale		
Stipendio Tabellare (B3/7) x 12 mesi a cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 19.878,40	Art. 2 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 31.07.09 Biennio Economico 08-09		
Indennità di Comparto (B) x 12 mesi	€ 471,72	Art. 33 – comma 4, lett. c) CCNL Regioni- AA.LL of 22.01.04 – Biennio Economico 2002-2003		
R.I.A. personale trasferito x 12 mesi a cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 1.741,08	Art. 28 del CCNL Regioni- Autonomie Locali del 5.10.0 – Biennio Economico 2000-2001		
Assegno ad personam non riass. per differenza I.I.S. x 12 mesi cui si aggiunge la 13^ mensilità € 55,31 Art. 29 CC		Art. 29 CCNL Regioni- Autonomie Locali del 22.01.04		
Inden. vacanza contrat. x 12 mesi a cui si aggiunge la 13^ mensilità	€ 149,04	Art.2 comma 35 Legge 22/12/2008 n.203 e art. 5 comma 2, del D.Lgs. 150/2009		
13^ mensilità	€ 1.818,65	Art. 5 CCNL Regioni-Autonomie Locali del 9.05.2006		

- 3. **DI ATTRIBUIRE** l'indennità sostitutiva del preavviso, ai sensi dell'art.12 del CCNL 2002/2205 Regioni Autonomie Locali, del 09.05.2006, in € 8.038,04.
- 4. **DI ATTRIBUIRE**, altresì, la somma di € 3.056,68 per n. 44 giornate di ferie, maturate e non godute, ai sensi dell'art. 12 comma 8 del CCNL 2002/2205 Regioni Autonomie Locali, del 09.05.2006, nonché del parere n.0040033 del 8.10.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
- 5. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 11.094,72 ai competenti capitoli delle spese di personale del bilancio 2015.
- 6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Avvocatura/Retribuzione, per i successivi adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Antonio Piccirillo IL DIRIGENTE Avv. Vincenzo Catalano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Сар	Progr. N	
		19

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Dr.ssa Gabriella PANNELLA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(.AVV. VINCENZO CATALAND)

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod.	Creditore	Lig. n	r'e	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE (Rag. GIUSEPPE ERETA!)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(AUV. VINCENZO (ATALANO)